

Ultimo testamento dell'illustrissimo signore don Giovanni Pietro Muratori, parroco di Isera.

Seconda parte

XI

[Oneri a carico dei beneficiati non - Muratori]

Il resto del entrate annuali beneficiati ordina e stabilisce il reverendissimo signor parroco fondatore che da signori beneficiati delle chiamate famiglie Riccabona, Untergasser, Rizzoli o nominate dal reverendissimo signor arciprete di Fiemme (escludendo però da questo sborso li signori beneficiati di Casa Muratori, i quali faciant omnes fructus suos) vengano impiegate annualmente per supplire a qualche capitale che perisca, acciò resti sempre nella sua somma il fondo del Beneficio.

E, per secondo¹, in costituzione di dote, oppure aumento di dote che altronde aver potesse, a quella giovine che sarà per accompagnarsi e che sarà discendente legitima e naturale delle famiglie seguenti; con dichiarazione, rilevata e liquidata la somma dotale, mediante la resa de conti beneficiati dell'avanzo delle entrate dopo la sanazione delle spese fissate e qui accordate, debba quella essere con scrittura notificata ala giovine da essere dotata, la quale, subito seguito il matrimonio, potrà dal signor beneficiato prontamente e senza alcun ritardo esigere e rescuotere la medesima. Con dichiarazione inoltre che, essendosi concorrente a tal dote due o più giovani della stessa famiglia secondo l'ordine chiamata, non si debba già tra esse essere divisa tal dote, ma questa intiera assegnarsi e consegnarsi a quella tra le concorrenti che avverà il voto maggiore tra li tre che a tal fine nomina, cioè: il reverendissimo signor arciprete di Fiemme, il di lui signor cappellano maggiore ed il signor beneficiato Muratori. Le famiglie poi che il reverendissimo signor parroco Muratori fondatore vuole che siano beneficate con questa dote annuale da darsi ad una zitella di esse, sono le seguenti:

1. La famiglia discendente dal fu suo fratello signor Antonio Muratori.
2. La famiglia discendente dal signor dottor Gasparantonio fu Francesco Riccabona.
3. La famiglia discendente dal fu suo cugnato Pietro Untergasser, marito di sua sorella Giuliana Muratori.
4. La famiglia discendente dal signor Antonio fu Antonio Untergasser.
5. La famiglia discendente dalli signori fratelli Pietro e Giosepe Zanini.

Il qual ordine stabilito dal reverendissimo signor fondatore delle sopra nominate famiglie doverà in tanto servire in quanto che vuole ed ordina che la dote annuale venga data ed assegnata alla giovine o zitella sposa della famiglia Muratori in primo luogo nominata; e solo si dia alla zitella sposa della famiglia Riccabona chiamata in secondo luogo quallor in quell'anno non vi siano zitelle della famiglia Muratori abili per età o altrimenti al matrimonio o a questo non aspirino.

In mancanza poi di zitelle delle famiglie in primo luogo e in secondo luogo chiamate, si dovrà consegnare la dote a quella della terza famiglia chiamata. Il che osservar ed attender doverassi riguardo anche le altre nominate famiglie, precedente secondo l'ordine della chiamata, in guisa che la dote si debba sempre mai dare alla giovane che in quell'anno è prossima ad accompagnarsi e che sia della famiglia nominata in primo luogo o, in mancanza di questa, a quella della famiglia nominata in secondo luogo ed, in mancanza di queste due, a quella famiglia nominata in terzo luogo, così ulteriormente; non potendo essere fatto tale assegnamento ad una zitella della fami-

1 Tutta la seguente complicata prescrizione verrà successivamente annullata con codicillo del 27 marzo 1792, punto 7.

glia chiamata nel quinto luogo, se non in caso che non ve ne sia alcuna che al matrimonio aspirar possa ed aspiri nelle famiglie precedentemente nominate ed a questa largità chiamate.

Che, se accadesse il caso non esservi alcuna zitella delle famiglie nominate e chiamate che per quell'anno aspirar voglia o possa al matrimonio, in tal caso saranno le residue entrate beneficiari tenute in deposito sino all' seguente anno. Ed anche in questo accadendo lo stesso, fino all' terzo anno, ma non altrimenti, per guisa che non vengano accumulate se non di tre anni inclusive. Con dichiarazione che la depositata dote del primo anno debba esser data con l'altra del secondo anno alla giovine delle famiglie chiamate e nominate che in detto anno aspirerà al matrimonio; e che la dote accumulata di tre anni venga per metà ad accrescere alle due prime consecutive giovani e zitelle delle predette famiglie chiamate e nominate che potranno aspirar a questo pio legato.

Caso poi anche nel quarto anno o anni seguenti avvenisse non esservi alcuna giovane delle famiglie chiamate e nominate, che voglia o possa aspirare a questa largità ed accompagnarsi, in tal caso (riservate sempre le tre antecedenti accumulate doti per le due prime eventuali zitelle delle famiglie chiamate e nominate) si doveranno le residue e sopravvanzanti beneficiari entrate di anno in anno (sinocché le doti accumulate siano secondo l'ordine del signor fondatore disposte e distribuite, e però sinocché si possa dare il caso di nuova accumulazione) impiegare in dotazione di una giovine o zitella della valle [di] Fiemme, da essere trascielta e nominata dall' reverendissimo signor arciprete di Fiemme, il quale porterà tutto il riguardo di dare tra le concorrenti la preferenza a quella che provar potesse in qualche maniera parentella con reverendissimo signor fondatore; ed a quella che per l'onestà de costumi e buon esempio abbia il merito maggiore, rimettendo il tutto al parere del reverendissimo signor arciprete, del di lui signor cappellano maggiore e del signor beneficiato Muratori.

E sebbene la disposizione sopra stabilita ordinariamente avere debba il suo corso, volendo nondimeno esso signor parroco Muratori contestare alla famiglia Riccabona, chiamata in secondo luogo, l'affezione sua, ordina e stabilisce (il che sarà la sola eccezione da osservarsi) che, dandosi il caso che una giovane di tal famiglia abbia il diritto di aspirare alla dote annuale in mancanza di zitelle delle famiglie in primo luogo nominate e chiamate, non solo acquistar debba la detta dote formata del residuo delle entrate beneficiari di quell'anno, ma altresì un altro aumento di dote formato dall' residuo dell'entrata dell'anno seguente allo spozalizio o matrimonio seguito. Il che porterà in conseguenza che per una anno sia per restare vacante l'ordinaria dotazione.

XII

[Modalità della *resa de conti* del Beneficio]

Per le cose ordinate e stabilite sino ad ora, rendendosi neccessaria l'annuale *resa de conti* dei capitali, censi, fondi e delle entrate beneficiari, fu perciò quella dall' reverendissimo signor parroco fondatore precisamente comandata a signori beneficiati tutti, tanto della famiglia Muratori che² delle altre chiamate e nominate famiglie o elleti dal reverendissimo signor arciprete di Fiemme, stabilendo:

- 1) Che, dandosi il caso di qualche afrancazione de' capitali, affinché questi vengano prontamente reinvestiti, ordina che tali afrancazioni, successivi reinvestimenti debbano essere fatti coll'assistenza o nelle mani del signor arciprete che sarà pro tempore.
- 2) Che tali conti vengano datti la prima volta a San Giacomo dell'anno seguente che, dopo la morte del signor testatore, all' primo beneficiato saranno scadute l'entrate; seguitando indi in renderli annualmente al predetto tempo di Sant Giacomo.

2 La parola "che" è erroneamente ripetuta.

- 3) Li conti doveranno dal signor beneficiato essere resi in buona forma e con metodo chiaro avanti il reverendissimo signor arciprete di Fiemme, del suo signor capellano maggiore e come pure del signor signor sindaco parrocchiale di Fiemme, a qualli sarà corrisposto il debito onorario. Come pure in presenza di uno di ogni famiglia chiamata all' Beneficio, all' qual effetto doveranno talli famiglie essere invitate dal signor beneficiato, se però si troveranno stabilite in Fiemme. Con dichiarazione però che tali conti, dopo fatto l'invito, possano esser resi anche in caso che degli invitati non comparissero tutti o veruno.
- 4) Li conti doveranno in oltre essere e venir dal signor beneficiato giustificati riguardo all' ricevimento, mediante l'esibizione dell'urbario e descrizione de beni tutti appartenenti al Beneficio e mediante le loccazioni de beni stabili; e riguardo spendimento mediante le ricevute legitime.
- 5) In occasione di tali conti sarà non solo stabilito qualli libri siano da provedersi per aumento della *libreria* con gli asegnati annuali fiorini 10, ma altresì qualli riparationi nella casa beneficiale debassi intraprendere e fare con gli altri fiorini 10 a tale effetto destinati. E molto più si doverà in allora liquidare e rilevare la dote destinata a darsi dai signori beneficiati che non siano di Casa Muratori, facendosi altresì la determinazione a qual giovine tal dote competta in riga alle sopra stabilite disposizioni.
- 6) Il signor beneficiato nella sessione di tali conti (quando ciò non apparisca dalla amministrazione medesima, il che sarebbe ben fatto) doverà non solo fare costare le affrancazioni de capitali o censi beneficali, ma altresì dimostrare il reinvestimento de medesimi o l'impiego dell' danaro in compre de beni stabili, quando tali compre li giudicassero più opportune o profitevoli.
- 7) Talli nuovi capitali eretti o fondi conprati, come non meno i libri proveduti, doveranno in tall' occasione venire iscritti nell' catalogo de libri ed urbario beneficiale.
- 8) Il signor beneficiato doverà tali conti annuali formare in duplo ed uno originale doverà restare nella canonica beneficiale e l'altro nella canonica archipresbiterale di Fiemme, potendo le famiglie chiamate all' beneficio a piacimento averne l'ispezione ed anche a proprie spese la copia.
- 9) Finalmente alla fine dei conti doveranno essere notate le eccezioni che a quelli verranno date, le nove disposizioni che venissero fatte e gli avvertimenti al signor beneficiato; il quale poi doverà nella susseguente resa de conti rispondere in iscritto, dimostrando [di] aver adempito quanto li veniva prescritto, giustificandosi. Li conti, essendo in seguito pienamente giustificati, verranno sottoscritti ed approvati dal reverendissimo signor arciprete e sindaco parrocchiale; ed avendo [il beneficiato] mancato al suo dovere, doverà supplire del suo il mancamento. Ed in caso che sia perito qualche capitale senza colpa d'alcuno, doverassi supplire con li avanzi di anzi ad ogn'altra disposizione, come sopra detto al § II.

XIII

[Altre prescrizioni ai beneficiati]

Oltre agli obblighi inposti a signori beneficiati ne punti e paragrafi antecedenti, il reverendissimo signor parroco fondatore ha stabilito, ordinato ed ingionto a medesimi li seguenti incarichi.

1. Che da essi venga abitata la casa Muratori, comprata da Garbino Garbini, o altra che destinata venisse per casa beneficiale, o la casa comprata dal signor Rizzoli, che a mezo giorno ha la *Loza* e orto Baldironi, caso che non venga evinta per il ritratto delli parenti Rizzoli. In tal caso il prezzo pagato da questi doverà investirsi a pro dell' Beneficio; e, non venendo evinta, si doverà vendere l'altra casa, comprata dal signor Garbini, ed il ricavato sarà

fondato a pro del Beneficio. Con dichiarazione però che, siccome permette il reverendissimo signor fondatore a signori beneficiati che saranno di tempo in tempo il potersi esentare da Cavalese anche per sempre, qualor venissero impiegati in servizio di qualche chiesa, e di poter celebrare ovunque le messe prescritte, eccettuate le messe delle domeniche, che doveranno celebrarsi dal sostituto, acciò possa assistere alle funzioni e dottrina cristiana in Parrocchia, come si dirà qui sotto, e secondo lo stabilito ricavare e godere le entrate beneficali, così all'incontro, a loro spese, potranno, anzi doveranno sostituire qualche soggetto abile ed approvato dall' reverendissimo signor arciprete di Fiemme, che si incarichi della custodia della *libreria* e di abitare la casa.

2. Che gli signori beneficiati per loro servizio domestico non tengano donne maritate, nepur madre o sorella maritata, ma o vedova o giovani di buona fama e canoniche, sotto la penna di essere privati dal Beneficio ipso facto.
3. Proibendo inoltre assolutamente ai signori beneficiati di tenere in casa beneficale le persone (come si suol praticare) attinenti della propria famiglia; e molto più d'una famiglia estranea, recando questo molto ostacolo all'adempimento delli obblighi ecclesiastici.
4. Che, non essendo assenti da Cavalese o non essendo altrimenti impediti, essi signori beneficiati debbano ne giorni di festa celebrare la santa messa nella parrocchiale all'ora che discretamente sarà determinato dall' reverendissimo signor arciprete, come pure in detti giorni assistere al coro parrocchiale ed intervenire ad assistere alle dottrine cristiane secondo li obblighi che secco porta lo statto ecclesiastico. Si avverte che, essendo sopra stata data la lisenza a signori beneficiati di celebrare e percepire anche fuori dell' Paese la lemosina di troni 4 per messa, volendo favorire la patria per le domeniche ad assistere alla chiesa, alle sacre funzioni e dottrina cristiana, il sacerdote che sarà in casa beneficiata potrà ricevere la lemosina di troni 4 per messa che nelle domeniche celebrerà la messa in vece del beneficiato, cui si pregiudica, nel assenza, di messe n° 50 e così dalla limosina di troni 4 per cadauna.

XIV

[Data d'inizio dell'anno beneficale]

Affinché non nascano dispute per il raturum delle entrate beneficali, in caso di morte di un beneficiato ed ammissione d'un altro, o in altri simili eventi, fu dall' reverendissimo signor fondatore determinato per regola e termine a quo et ad quem, da essere in ogni caso osservato, il giorno di San Silvestro, cioè li 31 dicembre, come fine ed incominciamento dell'anno beneficale.

XV

[Nomina degli esecutori testamentari]

Finalmente per esecutori, ispettori, promotori e protetori di questo fondato secolare, manuale, perpetuo Beneficio ha il reverendissimo signor parroco Giovanni Pietro Muratori elletti, nominati e pregatti:

- per Isera il molto illustre e reverendo signor don Francesco Ravagni d'isera;
- e per Fiemme il reverendissimo signor arciprete di Fiemme, che sarà eo tempore, ed il signor Gierolamo Maria Riccabona de Raichenfels, consigliere di Brixen e presentaneo capitano di Fassa; e, dopo la sua morte, il primo o secondo genito della sua discendenza in infinitum. Se poi si estinguesse la di lui famiglia, nomina e prega il primo, o secondo genito

delle altre famiglie a questo Beneficio chiamate e nominate, cioè della famiglia del signor Antonio Untergasser e, dopo l'estinzione di questa, della famiglia del signor Francescantonio Rizzoli; escludendo assolutamente la famiglia Muratori da questa inspezione.

A quali raccomanda che in tutto e da per tutto questa fondazione beneficiale venga stabilita, proseguita e mantenuta perpetuamente secondo lo prescritto ed ordinazioni qui sopra fatte, compartendo a tal fine alli medesimi ogni più ampia ed opportuna autorità, etc.

Anzi, pregando questi di voler far formare, subito dopo la sua morte, un inventario esato ed una circostanziata descrizione di tutta la sua facultà, di tutte le mobilie e di tutti i libri, ordinando di fare tre autentici esemplari della medesima; de quali uno sarà dato e consegnato in canonica archipresbiterale di Fiemme, l'altro sarà dato e si consegnerà in canonica dell' presente erretto Beneficio, ed il terzo verrà consegnato alla famiglia del signor Gasperantonio Riccabona.

Che, se mai alcuno, massime delli disendenti del fu Antonio Muratori, presumesse di contravenire, contraddire e recare alcuna molestia [a] quanto qui fu stabilito e fondato dal signor testatore, in qualunque tempo decada da ogni suo diritto, sì per sé che per suoi successori in penna di tal' molestia e temerità, perché così etc., con ogni etc.

Le quali cose tutte promette il signor fondatore attendere ed osservare inviolabilmente, a questo non mai contrafare né per sé né per interposte persone, in penna etc. obbligando etc., omni etc., me notaro tamquam persona publica stipulante et acceptante nomine Dei etc., Ecclesiae et cuius vel quorum etc.

Asserendo esso signor testatore essere quanto fu esposto l'ultima e deliberata sua volontà e che sortisca il suo effetto, a qual fine ha pregato me notaro a farne pubblico rogito etc.

[S. N] De quibus fui rogatus ego doctor Franciscus Antonius Candioli, publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius Iurisdictionis Castri Cornu eaque fideliter scripsi et publicavi, in quorum fidem me hic subscripsi meumque signum apposui. Ad Domini Mariaeque Virginis laudem.

Ego infrascriptus attestor fidemque indubiam facio premissa omnia concordare cum originali suo autentico in forma prout stant et iacent etc. extracta per me diligenti colatione etc.

Iulius Ioseph Turri, notarius Iseriae.

Codicillo del 26 marzo 1792

Nel nome di Cristo. L'anno dopo la sua santissima natività 1792, indizione 10, in giorno di luna li 26 marzo, nella Parrochia d'Isera e nella stufia della canonica di detta Parrochia, abitazione del molto reverendo signor exparroco Muratori.

Quivi ritrovandosi il detto molto reverendo signor don Giovanni Pietro Muratori di Cavales, aggravato di male, sano tuttavia di mente, udito, vista e loquella, e ricordevole d'aver fatto [= donato] alla Magnifica Comunità d'Isera fiorini 1.000 affinché coll'affitto di questi siano soccorsi i poveri ammalati di quella, ed ora volendo soccorrere anche quelli delle altre rispettive Comunità di questa Parrochia d'Isera, nonché ad altre sue intenzioni pie già da qualche tempo fa nel cuor suo stabilite, così ha pregato me infrascritto parroco e suo successore, alla presenza del molto reverendo signor don Felice Pizzini di Marano, del signor Fortunato Vaena, chirurgo, e di Michele figlio di Baldessar Spagnoli d'Isera, testimoni pregati, d'arrogarmi de seguenti legati pii, pregando il molto reverendo signor don Francesco Ravagni, qual esecutore testamentario da esso lui lasciato,

di darne pronta esecuzione a questi.

1. A titolo di legato pio lascia e vuole che siano dati subito dopo la sua morte fiorini 600, dico fiorini seicento, alle Comunità di Marano, Reviano e Folas, Lenzima, Patone e Brancolino³, quali saranno fra d'esse scompartiti per supplire alle spese di detta Parrocchia d'Isera. E [con] detta tangente che toccherà a ciascheduna di dette Comunità dovrà essere formato un capitale presso ciascuna delle rispettive Comunità nel modo e maniera che esso reverendo signor ex parroco ha praticato rispetto alla Comunità d'Isera in rogiti Turri, 22 ottobre 1791. Eccettuato che li affitti del capitale di ciascheduna di dette Comunità rispetto a Patone e Lenzima dovranno essere distribuiti dal massaro a poveri ammalati, col consenso ed approvazione del signor curato che sarà pro tempore; e rispetto a Reviano e Folas, Marano e Brancolino col consenso ed approvazione del reverendo signor parroco pro tempore (e non altrimenti), in maniera tale che la tangente parte di quella o quelle che accettare non volesse o volessero, la lega o lascia alla Comunità d'Isera per essere annessa alla donazione sopraccennata.
2. Lega pure e vuole che siano date subito dopo la sua morte fiorini 250, dico fiorini duecentocinquanta, per l'erezione d'un nuovo tabernacolo all'Altissimo, da farsi in questa chiesa parrocchiale; e se questo non si potesse effettuare subito, vuole che intanto detto danaro sia dato ad interesse, affinché frutti, e così giungere più presto al bramato intento.
3. Lascia o lega finalmente fiorini 150, dico cento e cinquanta, per la fabbrica di un organo da farsi pure in detta chiesa; ed anche questi subito dopo la sua morte; ed in caso etc. come per avanti etc.

In fede di ciò mi sono sottoscritto e posto il suggello parrocchiale.

[L. S.] Lorenzo de Festi, arciprete d'Isera.

[L. S.] Io sottoscritto attesto che la presente copia concorda per parola in parola col suo originale, scritto dal reverendo signor arciprete don Lorenzo de Festi, per aver fatto diligente estrazione del medesimo.

Giulio Giuseppe Turri, notaio d'Isera.

Codicillo del 27 marzo 1792

Correndo l'anno dopo la sua santissima nattività mille settecento novanta due, dico 1792, indizione decima, in giorno di martedì li vinti sette = 27 marzo, in Isera, Giurisdizione di Castel Corno e nella canonica [di Isera]. Presenti in testimoni notti e pregatti: il nobile signor Fortunato Bonaventura Vaena [chirurgo], [il] nobile e reverendo signor don Giovanni Battista Turri, il reverendissimo signor arciprete [di Isera] don Lorenzo Festi, [il] signor Giulio Turri e Michele figlio di Baldesar Spagnolli d'Isera.

Nel premesso luogo ritrovandosi personalmente presente il molto illustre e reverendo signor don Giovanni Pietro Muratori, ex parroco degnissimo d'Isera, sedendo sopra di una sedia, per Iddio grazia [sano] di mente, vista, loquella ed intelletto, benché del corpo alquanto infermo, quale, sapendo di aver fatto il suo testamento con rogiti di me cancelliere infrascritto delli 23 del mese di giugno 1784, qualle di presente ratifica ed approva, salve però le infrascritte modificazioni e provvedimenti che intende di fare e fa col presente codicillo.

- In primo luogo, adunque, esso reverendo signor don Giovanni Pietro Muratori in ciò che riguarda la disposizione e legato fatto con detto testamento di mio rogito per l'anima sua

3 Tutti paesi e frazioni allora soggette alla Parrocchia d'Isera.

sotto il n° 1, questo approva e ratifica in tutto, a riserva che per le messe numero 400 ordinate nel testamento Ricabona 1773 le riduce a solo numero di cento, coll'elemosina di troni due, da celebrarsi entro un anno, come dal suo testamento, al quale etc., stante che le altre furono supplite in vita.

- E così riguardo al legato del pane e sale, ordina e comanda che sia solo in vece distribuito due somme di formento, ridotto in pane.
- Più cassa ed annulla il legato per altro fatto alla vedova Untergasser, perché fu supplito in vita.
- E così pure quello per altro lasciato alla nezza Dorotea.
- In ciò che riguarda poi li chiamati all' Beneficio erreto, mutando e moderando etc., esso reverendo signor codicilante ordina, vole, nomina e chiama a detto Beneficio in primo luogo i discendenti maschi in infinitum del defunto signor Antonio, suo fratello e figlio legittimo e naturale dell' defunto signor Giovanni Battista Muratori, suo signor padre, sinoché ve ne saranno, ordinando che, essendovene più di uno che aspiri a tal grado, sia eletto il più vicino ad esser sacerdote; ed in concorso di eguale età e grado, il più morigerato, il più degno per il buon esempio e più proprio al divino servizio, colli obblighi annessi, come da testamento.
- In riguardo poi agli altri dissidenti chiamati d'altre famiglie, si riferisce al sudetto testamento, colla solla condicione che, essendo al possesso uno delle altre tre famiglie chiamate e sopravvenedovi a quelle qualche disendente in linea masculina del sudetto signor Antonio Muratori, suo fratello, che aspirasse allo stato ecclesiastico, sia subito il sacerdote dell'altre tre famiglie, che fosse al possesso, obbligato di recedere a quello, il quale anzi sarà subito investito di questa Capellania senza opposizione alcuna, cola stretta obligatione addossatagli di dover fratanto celebrare le dette [al]tre messe lasciate nel modo come sopra da quel sacerdote che sarà delle famiglie chiamate, coll'ordine di discendenza e dal più vecchio.
- Avendo esso signor codicilante ordinato nel suo testamento che, essendo il Beneficio da esso lui erreto fuori di linea e discendenti da suo signor fratello Antonio e nelle altre tre famiglie nominate, l'avanzo fosse distribuito a zitelle nominate in detto testamento, così, mutando idea ed opinione, col presente codicillo cassa ed annulla detto legato. E in vece ordina, volle e comanda che detto avanzo sia distribuito a poveri attinenti della famiglia Muratori, sotto il giudizio del reverendissimo signor arciprete di Fiemme che sarà pro tempore. Ed estinguendosi le famiglie Muratori, il suddetto signor arciprete che sarà pro tempore dispenserà detti avanzi annui a chi crederà più espediente.
- Per titolo, di legato ha lasciato a Cattarina Martinelli, sua attuale serva, fiorini dieci, dico fiorini 10, da essergli datti in tanti mobili oltre il suo salario.
- Ordina che, seguita la morte d'esso signor codicilante, siano venduti tutti li utensili di sua ragione di cucina, di caneva, di legno, rami, peltri e biancheria, a stima oppure all'incanto, come apparirà meglio al signor esecutore testamentario. Ed il ricavato sarà addoperato per sanare li debiti, se ve ne saranno; ed il di più sarà spedito al signor abate don Gioseppe Pasquale Riccabona, che prega voler essere esecutore testamentario negli affari di Fiemme.
- Finalmente esso signor codicilante approva, ratifica ed in caso etc. col presente di nuovo rinnova li legati tutti fatti con scrittura privata del reverendissimo signor arciprete don Lorenzo Festi di proprio suo carattere, che tiene in mano, la quale si abbia quivi per descritta, intendendo e volendo che la medesima scrittura abbia piena forza ed i legati in quella fatti debbano valere come se fatti fossero col presente codicillo, come di fatti col presente li ha rinnovati.

E se alcuno pretendesse di contravenire a quanto col presente codicilo fu ordinato, ordina, volle e comanda che quello decadi ipso facto e decaduto sia da ogni ragione o diritto che se gli aspetta in virtù di disposizione di esso signor codicilante.

E ciò ha asserito esso signor codocilante essere questa l'ultima sua volontà, la quale volle che vaglia per ragione di codicillo; e se per tale valer non potesse, volle che vaglia per ragione di donazione per causa di morte o per qualunque altro miglior titolo che valer può.

[L. S.] De quibus fui rogatus ego doctor Franciscus Antonius Candioli, notarius et cancellarius Iurisdictionis Castri Cornu, eaque fideliter scripsi ac publicavi. In quorum etc. me hic subscripsi etc.

[S. T.] Ego infrascriptus attestor ac plenam fidem facio praemissa omnia ex originali suo autentico per me fideliter descripta cum eodem de verbo ad verbum concordare.
Julius Joseph Turri, publicus notarius Iseriae Iurisdictionis Castri Cornus apposito etc.